COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con DCC n. ____del _____

INDICE

CAPO I – PRINCIPI

Art. 1 Profili Istituzionali

Art. 2 Valori etici e culturali

Art. 3 Competenze del Sindaco

Art. 4 Tutela degli animali

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Detenzione animali da compagnia

Art. 6 Maltrattamento e mancato benessere di animali

Art. 7 Animali randagi

Art. 8 Abbandono di animali

Art. 9 Avvelenamento di animali

Art. 10 Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

Art. 11 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

Art. 12 Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

Art. 13 Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 14 Fiere degli animali

Art. 15 Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi

Art. 16 Manifestazioni pubbliche con animali d'affezione

CAPO III – CANI

Art. 17 Divieto di detenzione a catena e d'uso di collari costrittivi

Art. 18 Caratteristiche dei box

Art. 19 Obblighi di custodia

Art. 20 Obblighi per la detenzione di cani a rischio di aggressività

Art. 21 Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 22 Accesso negli esercizi pubblici

Art. 23 Divieto di esibire animali nella pratica dell'accattonaggio

Art. 24 Anagrafe canina

Art. 25 Cani randagi

Art. 26 Alimentazione cani randagi

Art. 27 Centri di addestramento – educazione

Art. 28 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 29 Aree di sgambatura per cani

CAPO IV – GATTI

Art. 30 Definizione dei termini usati nel presente capo

Art. 31 Tutela dei gatti liberi

Art. 32 Individuazione e cura delle colonie feline

Art. 33 Colonie feline e gatti liberi

Art. 34 Detenzione dei gatti di proprietà

CAPO V – VOLATILI

Art. 35 Detenzione e tutela dei volatili

Art. 36 Dimensione delle gabbie

Art. 37 Contenimento numerico dei colombi urbani

CAPO VI – ANIMALI ACQUATICI

Art. 38 Dimensione e caratteristiche degli acquari

Art. 39 Ittiofauna

CAPO VII – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 40 Modalità di detenzione e misura delle gabbie

CAPO VIII – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Accertamento delle violazioni

Art. 42 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Art. 43 Abrogazione di norme

Art. 44 Entrata in vigore

Art. 45 Norma finale

CAPO I PRINCIPI

ART. 1 – PROFILI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Quarto d'Altino, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Veneto, promuove la tutela e la cura degli animali domestici nel proprio territorio.
2. Riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra persone e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

ART. 2 — VALORI ETICI E CULTURALI

1. Il Comune di Quarto d'Altino riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali da compagnia purchè non siano in conflitto con legittimi interessi di terzi.
2. Intende operare affinchè siano promossi nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

ART. 3 – COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali da compagnia presenti temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti su maltrattamenti, atti di crudeltà e abbandono degli stessi.
2. Al Sindaco in base al [1] D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso gli uffici comunali, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

[1] D.P.R. 31 marzo 1979 – Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

ART. 4 – TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune riconosce la validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla [2] Legge 281/91, alla conseguente [3] L.R. 60/93 e alla [4] Legge 20.07.2004 n. 189, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

[2] Legge 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

[3] L.R. 60 del 28.12.1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

[4] Legge 189 del 20.07.2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5 – Detenzione di animali da compagnia

1. "Animale da compagnia" è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia [5](DPCM 28.02.2003).
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
3. E' vietato detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.
5. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
6. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
7. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni; è vietato aizzare cani e/o altri animali mettendo in pericolo l'incolumità di persone e altri animali o provocando il danneggiamento di cose.
9. E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e la salute umana.
10. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
11. Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli obblighi generali di cui alla Legge 281/91 e alle normative comunali, deve anche agire nel rispetto delle regole di buon vicinato, contemperando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente.
12. Nel centro storico e nelle zone destinate alla residenza, così come individuate dal vigente strumento urbanistico, è ammessa la detenzione di animali solamente allo scopo di compagnia e/o per uso domestico, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

[5](DPCM 28.02.2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"

ART. 6 – Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi inidonei, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non deve essere posizionata in luoghi soggetti a ristagni di acqua o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 40 giorni di vita, se non per

motivazioni certificate da un medico veterinario.

7. E' vietato detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria e degli animali artisti (definiti ai sensi della DGR 272 del 17.07.2004).
10. E' vietato l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi trasportini dovranno essere di dimensione tale da consentire all'animale la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietato detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria aerazione.
14. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
15. E' obbligatorio garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
16. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
17. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l'uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì vietato l'uso di museruole <stringi bocca>, salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità.
18. E' vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.
19. E' vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:
    a. il taglio delle orecchie;
    b. il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale;
    c. la recisione delle corde vocali.

    Tale divieto non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria (art. 1, comma 1, lettera e) [6]dell'Ordinanza Ministeriale 12.12.06 e sua modifica del 28.03.07).
20. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
21. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, detenuti legalmente, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
22. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico.
23. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

[6]Ordinanza Ministero della Salute 12.12.2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani"

ART. 7 – Animali randagi

1. Sono considerati randagi i cani e i gatti e altri animali che non sono direttamente controllati dall'uomo per quanto riguarda la custodia, l'alimentazione e la riproduzione.
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore,

dalla legge 281/91 e dalla LR 60/93 a tutela degli animali randagi.

ART. 8 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 9 – Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, a eccezione delle abitazioni private, sostanze velenose, tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

ART. 10 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Quarto d'Altino con le modalità e con i limiti di cui al presente articolo e nel rispetto della normativa vigente.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e disabili. L'uso del guinzaglio non è obbligatorio per piccoli cani portati in braccio. Per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.
5. Il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito.

ART. 11 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione fermo restando l'obbligo di registrazione della cessione ai fini dell'anagrafe canina e previa formale autorizzazione sanitaria dell'iniziativa.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

ART. 12 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. Al fine di tutelare il benessere animale nonché l'igiene e la salute pubblica, è fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia eventualmente insediati nel Comune di esporre, in vetrina o all'esterno dell'esercizio, animali di qualsiasi specie.
2. Gli animali in esposizione all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere detenuti in gabbie o recinti di dimensioni idonee a garantire il loro benessere ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta; dovranno avere sempre a disposizione acqua, cibo e lettiera; dovranno essere sempre riparati dal sole.
3. La detenzione degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire, comunque, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente

regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
4. E' vietato effettuare vendite di animali a minori di anni 18.
5. Ai negozianti è fatto obbligo di tenere, costantemente aggiornato, un registro di carico e scarico degli animali.
6. Non sono consentite le attività commerciali, ambulanti ed occasionali, inerenti l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta di animali.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura temporanea o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. E' vietata l'esposizione di animali vivi negli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. ristoranti, supermercati ecc.), con esclusione di acquari o gabbie per uccelli sempre che vengano rispettate le norme a tutela del benessere animale.

ART. 13 – Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti pubblici o privati che comportino l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che possono arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico. Il divieto di cui sopra non si applica a fiere, mercati, mostre, esposizioni, concorsi o gare regolarmente autorizzate ed effettuate nel rispetto della normativa vigente.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedono il maltrattamento degli stessi.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento ai circhi, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla [7]Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000, "Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", fermo restando la necessità del parere veterinario per il nulla osta all'attendamento dei circhi.
4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

[7]Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000, "Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti

ART. 14 – Fiere degli animali

c) Durante le fiere e mercati di animali dovranno essere garantite condizioni di benessere e, quindi, cure, riparo, acqua e cibo a sufficienza a tutti gli animali esposti e per tutto il periodo di permanenza.
d) E' vietato detenere gli animali sui camion di trasporto.

ART. 15 – Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi

1. Fermo restando il rispetto di tutti i criteri generali stabiliti dalla Commissione Scientifica CITES per la detenzione degli animali nei circhi nonché le normative vigenti in materia, è fatto obbligo rispettare le norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri, previste dal [8] Regolamento (CE) N. 1739/2005 della Commissione del 21.10.2005:
   a. gli operatori circensi devono mantenere un registro degli animali presenti nel circo e un registro delle località debitamente aggiornati; devono provvedere affinché tutti gli animali, presenti nel circo, siano provvisti di passaporti debitamente aggiornati; devono informare l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il circo, almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, dell'intenzione di quest'ultimo di spostarsi in un altro Stato membro; devono provvedere affinché ogni animale, presente nel circo, sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e indiretti con eventuali animali non registrati a norma;
   b. il veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza, prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, deve provvedere a verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori

[8] Regolamento (CE) N. 1739/2005 della Commissione del 21.10.2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri

restrizioni in materia di salute animale; deve accertare lo stato di buona salute di tutti gli animali presenti nel circo; deve verificare che il registro degli animali presenti sia completo e aggiornato; deve verificare che i passaporti degli animali presenti siano aggiornati.

2. E' vietato utilizzare negli spettacoli animali prelevati direttamente in natura, perché tale pratica contrasta con il benessere psicofisico degli animali stessi; il reperimento di nuovi esemplari *deve,* pertanto, avvalersi di soggetti riprodotti in cattività.
3. Gli animali dovranno essere detenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Non possono essere esibiti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata la idoneità.

ART. 16 – Manifestazioni pubbliche con animali d'affezione

1. Ogni manifestazione pubblica con animali d'affezione dovrà essere regolarmente autorizzata nonché organizzata ed effettuata nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
2. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali e il normale svolgimento delle attività comportamentali tipiche della specie detenuta.
   Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli.
3. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
4. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
5. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.
6. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo onde potersi rifugiare.
7. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
8. I recinti e le gabbie degli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
9. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
10. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde evitare sovraeccitamento e stress degli animali esposti.
11. I cani, oggetto di esposizione, dovranno essere microchippati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o libretto sanitario), al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
12. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
13. Oltre al controllo sanitario della A.S.S.L., l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista, che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
14. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.S.L..
15. Inoltre:
    a. nell'ambito della struttura organizzata, deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia;
    b. è vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
    c. è vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie; è necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
    d. l'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della AUSL; le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle

vigenti normative.

16. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell' A.S.S.L. dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di detenere animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

CAPO III – CANI

ART. 17 – Divieto di detenzione a catena e d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato detenere cani legati o a catena continuativamente.
2. E' vietato l'impiego dei collari con aculei, con dispositivi a scarica elettrica o che agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari.

ART. 18 – Caratteristiche dei box

1. I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale.
2. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve: a) essere di dimensioni idonee alla taglia del cane per permettergli il fisiologico movimento; b) essere chiuso su tre lati e rialzato da terra; c) avere una parte ombreggiata, il tetto impermeabilizzato, la pavimentazione in materiale non assorbibile e antisdrucciolo.
3. Non devono esservi ristagni di liquidi e le feci devono essere asportate quotidianamente.
4. Il box deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
5. Il box deve essere posizionato nella parte più riparata del recinto.

ART. 19 – Obblighi di custodia

Fatto salvo quant'altro previsto dall'ordinanza del [9]Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociale del 3 marzo 2009:

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

   a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

   b) portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

   c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

   d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

   e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
5. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano aggredire, arrecare danno o incutere timore o spavento a chi transiti sulla pubblica via. I cancelli o le reti di recinzione sulla pubblica via e tra proprietà private dovranno essere di altezza adeguata al fine di non permettere all'animale di fuoriuscire neanche con il muso e le maglie dei medesimi devono essere ristrette in modo tale che il cane non possa far passare il muso.

[9] Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ordinanza contingibile ed urgente del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009).

6. I detentori di cani devono impedire che nelle ore notturne e di riposo i cani arrechino disturbo alla quiete pubblica.
7. Il detentore potrà essere obbligato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.
8. Dall'osservanza del presente articolo sono esentate le Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco che utilizzano i cani per servizio.
9. Le disposizioni di cui al comma 3 lett. a) e b) non si applicano :
   - ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
   - ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di casi comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

ART. 20 – Obblighi per la detenzione di cani a rischio di aggressività

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati a cura del Servizio veterinario in quanto ritenuti ad elevato rischio potenziale in base alla gravità di eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose :
   a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
   b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
   c) a chiunque abbia riportato condanna , anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
   d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti [10]dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
   e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

[10]Art. 2 L. 189/2004 "Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

ART. 21 – Obbligo di raccolta degli escrementi

1. Il proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. E' pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di:
   a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra elencati;
   b) provvedere alla completa pulizia e all'immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la suddetta attrezzatura;
   c) è vietato depositare gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti, se non a ciò appositamente dedicati, fatta salva l'assenza di questi ultimi;
   d) esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani.
4. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree di sgambatura per cani.
5. Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco che utilizzano i cani per servizio.

ART. 22 – Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Quarto d'Altino salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non

sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. E' facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno previa comunicazione al Sindaco.

ART. 23 – Divieto di esibire animali nella pratica dell'accattonaggio

1. E' vietato esibire *animali* durante la pratica dell'accattonaggio.
2. I trasgressori, fatte salve le responsabilità penali, saranno puniti ai sensi della normativa vigente nonché del presente regolamento.
3. I cuccioli di età inferiore a tre mesi, rinvenuti nelle suddette circostanze, saranno posti sotto sequestro amministrativo dagli organi di vigilanza preposti e ricoverati presso strutture autorizzate allo scopo.

ART. 24 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della legge 281/91 e della LR 60/93, entro i primi sei mesi di vita dell'animale.
2. E' pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario della A.S.S.L. competente per territorio, dove è istituito l'Ufficio Anagrafe Canina o presso l'ambulatorio del proprio veterinario libero professionista.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all'Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di domicilio e/o di proprietà, la scomparsa e il decesso del cane entro 15 giorni dall'evento.

ART. 25 – Cani randagi

1. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate. La cattura deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.
2. I cani randagi, catturati e tatuati a cura dell'A.S.S.L., trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui [(11)]all'art. 9 della L.R. 60/93.
3. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2), possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.

[(11)]Art. 9 L.R. 60/93
Albo regionale delle associazioni protezionistiche

ART. 26 – Alimentazione cani randagi

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi.
2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto.
3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.
4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti dal presente regolamento, *fatte salve le principali norme di convivenza civile.*

ART. 27 - Centri di addestramento - educazione

1. Il responsabile del centro di addestramento — educazione per cani ha l'obbligo di: a) non utilizzare metodi coercitivi; b) non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani; c) non effettuare operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di

svilupparne l'aggressività; d) rispettare le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

ART. 28 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nell'osservanza di quanto previsto agli artt. 19 e 21, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3 del presente articolo.
2. Il proprietario o detentore dell'animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

ART. 29 – Aree di sgambatura per cani

1. Area di sgambatura per cani è un'area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica. I cani di indole aggressiva devono comunque portare idonea museruola. In caso di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito [12]dall'art. 2 della legge 689/81.
3. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
5. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
6. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
7. L'accesso contemporaneo all'area è consigliato ad un massimo di n. 10 cani, con un tempo massimo di permanenza di 30 minuti.
8. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
9. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
10. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
    a. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
    b. raccogliere le eventuali deiezioni dei proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
    c. mantenere pulita l'area depositando ogni tipo di rifiuto negli appositi contenitori.
11. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'amministrazione
12. Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
13. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
14. L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, 24 ore su 24.
15. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche

[12] Legge 689/91 "Modifiche al sistema penale" – Art. 2 "Capacità di intendere e volere".

temporaneamente, le *aree* di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

16. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'A.S.S.L. competente per territorio può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
17. la Giunta Comunale individuerà con proprio provvedimento le aree di sgambatura.

CAPO IV – GATTI

ART. 30 – Definizione dei termini usati nel presente capo

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattara/o".
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 31 – Tutela dei gatti liberi

L.R. 28.12.1993 n. 60 – Art. 16 – Protezione dei gatti

La Legge Regionale n. 60/93 promuove la protezione dei gatti che vivono in stato di libertà.

ART. 32 – Individuazione e cura delle colonie feline

1. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'apposito Albo Regionale, provvedono ad individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.
2. Al gattaro deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate.
4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.
5. I gatti che vivono in libertà possono essere catturati dal Servizio Veterinario dell'A.S.S.L. competente per territorio, per la loro cura e sterilizzazione.

ART. 33 – Colonie feline e gatti liberi

1. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'A.S.S.L. competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e

documentate esigenze ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali. In caso di cantierizzazione di aree pubbliche sedi di colonie feline, si dovrà prevedere, in accordo con il Comune, un piano per il trasloco temporaneo della colonia felina in area vicina al cantiere e la riammissione nell'area originale, qualora fosse possibile, alla fine dei lavori. In caso di impossibilità, si dovrà individuare un'area sostitutiva. Le operazioni di trasloco dovranno essere compiute dalle associazioni che ne hanno cura o con la collaborazione di "gattari/e" che si occupano della colonia felina.

3. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

ART. 34 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. E' vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i proprietari e/o detentori di gatti che hanno la possibilità di uscire dall'abitazione e di vagare, quindi, liberamente sul territorio provvedano alla loro sterilizzazione.

CAPO V – VOLATILI

ART. 35 – Detenzione e tutela dei volatili

1. Le gabbie per la detenzione dei volatili non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi fermo restando quanto previsto dalle norme speciali.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia, che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di uccelli selvatici nel periodo riproduttivo effettuando potature di siepi ed alberi.

ART. 36 – Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche eco - comportamentali delle singole specie di volatili, devono essere garantite dimensioni idonee per le gabbie che detengono uccelli.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

ART. 37 – Contenimento numerico dei colombi urbani

1. Per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, è necessario contenere il numero di colombi presenti nei centri abitati. E', pertanto, vietato:
   a. somministrare cibo ai colombi, sia nelle aree pubbliche che in quelle private del territorio comunale;
   b. abbandonare alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi previsti.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili, occupati o non occupati o in stato di abbandono, di provvedere ad effettuare interventi specifici al fine di rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti e altri siti di nidificazione mediante mezzi idonei.

3. Ogni intervento riferito al comma 2, dovrà essere effettuato nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali e *previa consultazione di esperti faunistici.*

CAPO VI – ANIMALI ACQUATICI

ART. 38 – Dimensione e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario dovrà essere rapportato alla lunghezza e al numero degli animali ospitati, al fine di garantire il benessere della specie.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

ART. 39 – Ittiofauna

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pesca marittima, di pesca di acque interne, di acquicoltura e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto divieto di:
   a. lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
   b. porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
   c. vendere o conservare ittiofauna viva non immersa nell'acqua.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

CAPO VII – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

ART. 40 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale stesso; non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
2. E' vietato detenere gli animali in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere allo stesso la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

CAPO VIII – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 41 – Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche.

ART. 42 – Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 500,00.
   La misura delle sanzioni da applicare a ciascuna diversa tipologia di violazione verrà esattamente individuata con apposito provvedimento della Giunta Comunale su proposta del

Responsabile del Servizio interessato.

2. Ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario. Dopo la confisca, l'animale viene affidato in custodia a una apposita struttura di accoglienza, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria anche una sanzione amministrativa accessoria (obbligo di cessare un'attività e/o comportamento, sequestro, ect.) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. L'ufficiale accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente ufficio comunale per l'emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal provvedimento.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 4, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso; le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ART. 43 – Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento comunale abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria ed incompatibile.

ART. 44 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 45 – Norma finale

1. Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si intendono recepite in modo automatico.